

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE 23 maggio 2024, n. 24

Modello organizzativo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale in materia di Aiuti di Stato. Adozione.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998, in attuazione della Legge regionale n. 7 del 04 febbraio 1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03 febbraio 1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n.15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";

VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, n. 20 "Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;

VISTO il Reg. (UE) n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale n. 13 del 04/06/2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015, pubblicato nel BURP n. 109 del 03/08/2015 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello organizzativo- MAIA 2.0" – approvazione atto di alta organizzazione;

VISTO il DPGR n. 22 del 22/01/2022 avente per oggetto "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11/10/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Autorità di Gestione al Prof. Gianluca Nardone;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) predisposto dall'Italia ai sensi dell'articolo 104 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e approvato con Decisione della Commissione Europea n. (C2022) 8645 del 2 dicembre che approva, ai sensi dell'articolo 118 del regolamento (UE) n. 2021/2115;

VISTI gli articoli 38, 42, 107 e 108 del TFUE.

VISTO il Regolamento (Ue) n. 651/2014 (GBER), così come modificato e integrato dal Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (c.d. ABER) che sostituisce il Reg. (UE) n. 702/2014, a partire dal 01 gennaio 2023 per gli aiuti concessi a valere sul PSP PAC 2023-2027;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis (il c.d. de minimis generale);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis nel settore agricolo come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, dal Regolamento (UE) 2022/2046 della Commissione del 24 ottobre 2022 e dal Regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione del 4 ottobre 2023;

VISTO il Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura come modificato dal Regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione del 4 ottobre 2023;

VISTI gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" (2022/C 485/01), così come rettificati con la Comunicazione della Commissione (C/2024/1902);

CONSIDERATA la necessità di richiamare l'intero Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale alla corretta attuazione della normativa degli Aiuti di Stato in considerazione del fatto che ciò costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti e che il non adempimento degli obblighi previsti comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione e dell'erogazione degli aiuti.

VISTA la nota prot. 589 del 22/02/2019 con la quale questo Direttore trasmetteva ai dirigenti delle sezioni del Dipartimento le "Linee guida per l'attuazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa relativa agli Aiuti di Stato" al fine di fornire un quadro sintetico e aggiornato delle disposizioni cui attenersi nello svolgimento degli adempimenti relativi agli aiuti di Stato concessi alle imprese nell'ambito delle proprie competenze.

CONSIDERATO che le modifiche normative in materia di aiuti di stato intervenute per il periodo di programmazione 2023-2027 hanno richiesto un aggiornamento di suddette Linee Guida così come riportato nell'Allegato 1 al presente provvedimento.

RITENUTO di dover fornire opportune disposizioni organizzative per il Dipartimento e i relativi organismi intermedi alla luce dei poteri di coordinamento dei dirigenti, riconosciuti al Direttore dall'art. 18 del DPGR 22 e ss.mm.ii. "Adozione atto di alta organizzazione modello organizzativo MAIA 2.0".

Tutto ciò premesso si propone:

1. di rendere disponibile l'aggiornamento delle Linee Guida così come riportato nell'Allegato 1 alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di adottare l'allegato "*Modello organizzativo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale in materia di Aiuti di Stato*", così come riportato nell'Allegato 2 alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che individua ruoli e funzioni nell'ambito del Dipartimento in attuazione della normativa degli aiuti di Stato;
3. di richiamare i Dirigenti di Sezione ad attenersi al suddetto modello organizzativo e ai compiti in esso prospettati coinvolgendo, laddove necessario, i relativi uffici gestori;
4. di incaricare la dott.ssa Angela Anemolo quale Referente del Responsabile degli Aiuti di Stato;
5. di invitare i Dirigenti di Sezione ad individuare tempestivamente all'interno del proprio ufficio il nominativo della figura di Referente del Soggetto Responsabile dell'intervento e di darne comunicazione a questo Direttore, Autorità Responsabile degli Aiuti di Stato, e al proprio Referente.

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs.

101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- **X neutro**

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale. Non ricorrono gli obblighi di cui all'art. 26, c.1, del D.Lgs. 33/2013.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di rendere disponibile l'aggiornamento delle *"Linee guida per L'attuazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa relativa agli Aiuti di Stato"*, così come riportato nell'Allegato 1 alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di adottare l'allegato *"Modello organizzativo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale in materia di Aiuti di Stato"*, così come riportato nell'Allegato 2 alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che individua ruoli e funzioni nell'ambito del Dipartimento in attuazione della normativa degli aiuti di Stato;
3. di richiamare i Dirigenti di Sezione ad attenersi al suddetto modello organizzativo e ai compiti in esso prospettati coinvolgendo, laddove necessario, i relativi uffici gestori;
4. di incaricare la dott.ssa Angela Anemolo quale Referente del Responsabile degli Aiuti di Stato;
5. di invitare i Dirigenti di Sezione ad individuare tempestivamente all'interno del proprio ufficio il nominativo della figura di Referente del Soggetto Responsabile dell'intervento e di darne comunicazione a questo Direttore, Autorità Responsabile degli Aiuti di Stato, e al proprio Referente.
6. di dare atto che il presente provvedimento:
 - a. è immediatamente esecutivo;
 - b. è redatto in forma integrale;
 - c. sarà trasmesso all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - d. è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31/03/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
 - e. sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario

generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31/03/2020;

- f. sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 33/2013 nella Sezione "Amministrazione trasparente" – "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" sottosezione "criteri e modalità" del sito www.regione.puglia.it;
- g. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

è composto da n° 6 (sei) pagine e adottato in formato digitale

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 001/DIR/2024/00028 dei sottoscrittori della proposta:

P.O. Pianificazione e Controllo della Politica Agricola Comune
Francesco Degiorgio

Firmato digitalmente da:

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale
Gianluca Nardone



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

Allegato 1

Cifra Id proposta: 001/DIR/2024/00028

**LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEGLI
OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
RELATIVA AGLI AIUTI DI STATO**

Indice

1.	Scopo del documento	3
2.	Definizioni	3
3.	La normativa sugli aiuti di Stato	5
3.1	Gli aiuti di stato nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali	8
3.1.1	Orientamenti per gli aiuti di Stato	8
3.1.2	ABER	9
3.1.3	<i>De minimis</i> settore agricolo e settore pesca.	10
4.	Adozione del regime di aiuto e notifica alla Commissione Europea	12
5.	La registrazione degli aiuti di Stato	13
6.	Il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)	14
6.1	Finalità del RNA	14
6.2	Figure preposte all'attuazione degli adempimenti e utilizzo del RNA	15
6.3	Registrazione dei Regimi di Aiuto e delle Misure di Aiuto su RNA	16
6.4	Registrazione degli aiuti individuali con concessione (modalità web)	18
6.5	Verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti da effettuarsi a cura del soggetto concedente	21
6.5.1	Verifiche relative agli aiuti di Stato	21
6.5.2	Verifiche relative agli aiuti <i>de minimis</i>	22
6.6	Riferimenti utili	23
7.	Il Registro degli aiuti SIAN	23
7.1	Profilatura dei soggetti coinvolti nelle attività del Registro aiuti SIAN	24
7.2	Registrazione della misura sul Registro aiuti SIAN	25
7.2.1	Registrazione degli aiuti individuali in caso di regimi di aiuto notificati o esenti	25
7.2.2	Registrazione degli aiuti individuali in caso di regimi di aiuto <i>de minimis</i>	26
7.3	Adempimenti successivi alla concessione	26
7.4	Riferimenti utili	27
8.	Il Registro aiuti SIPA	27
9.	La gestione degli aiuti di stato nell'ambito del CSR PUGLIA 2023-2027	28
9.1	Le misure del CSR Puglia 2023-2027 da registrare sul RNA	29
10.	Sito incentivi.gov.it	30

1. Scopo del documento

Il presente documento fornisce un quadro delle disposizioni a cui l'intero Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e i relativi organismi Uffici Gestori, sia interni che esterni, devono attenersi nello svolgimento degli adempimenti relativi agli aiuti di Stato concessi alle imprese nell'ambito delle proprie competenze.

2. Definizioni

Aiuti de minimis SIEG: gli aiuti *de minimis* concessi a titolo di compensazione ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023, nonché delle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia.

Aiuti de minimis: gli aiuti *de minimis* come definiti dall'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023.

Aiuti di Stato: agevolazione (sotto qualsiasi forma) concessa, senza corrispettivo dallo Stato o mediante risorse pubbliche, a soggetti che svolgono attività economica su un determinato mercato, conferendo loro un vantaggio, in grado di incidere sugli scambi interni e di falsare o minacciare di falsare la concorrenza. La misura deve rispondere a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Aiuti illegali oggetto di decisione di recupero: aiuti attuati in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015.

Aiuti incompatibili: aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 108 par. 2 del TFUE, con decisione della Commissione europea, a conclusione di un'indagine formale, con la quale può essere disposto, altresì, il recupero presso il beneficiario al fine di ripristinare la libera concorrenza.

Aiuti nei settori agricoltura e pesca: gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell'acquacoltura.

Aiuti SIEG: gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale diversi dagli aiuti *de minimis* SIEG.

Aiuto ad hoc: aiuto concesso ad un singolo beneficiario al di fuori di un regime di aiuti.

Aiuto individuale: aiuto ad hoc, ovvero aiuto concesso a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti.

Autorità responsabile: il soggetto, di natura pubblica o privata, designato dalla norma primaria, come responsabile della registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc, ovvero, in mancanza di detta designazione, il soggetto cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc. In caso di un regime di aiuto o di un aiuto ad hoc da notificare o concesso ai sensi di un regolamento di esenzione per il quale non sia prevista l'adozione di un provvedimento di attuazione, il soggetto che procede alla notifica o alla comunicazione alla Commissione europea ovvero la struttura amministrativa competente per l'intervento secondo l'organizzazione interna di ciascuna Amministrazione.

Codice aiuto RNA-CAR: codice che certifica l'avvenuta registrazione di un regime di aiuto o di un aiuto ad hoc sul Registro Nazionale Aiuti su richiesta dell'Autorità responsabile.

Codice concessione RNA-COR: codice attribuito a ciascun aiuto individuale a conclusione dell'attività delle verifiche propedeutiche alla concessione e che certifica l'avvenuta registrazione sul Registro Nazionale Aiuti su richiesta dell'Autorità concedente.

Codice SANI: codice aiuto attribuito attraverso il sistema di notifica elettronica alla Commissione europea.

CUP (Codice Unico di Progetto): è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). Deve essere richiesto dal Soggetto titolare del progetto d'investimento pubblico cui compete l'attuazione degli interventi. È obbligatorio per i progetti finanziati con i fondi comunitari.

Impresa unica: i fini della corretta applicazione della normativa *de minimis*, per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra cui esiste almeno una delle relazioni indicate nell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023.

Regime di aiuti: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito.

Registri SIAN e SIPA: le sezioni applicative del SIAN e del SIPA dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis*.

Registro nazionale aiuti (RNA): la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato.

SIAN: il Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

SIPA: Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura realizzato nell'ambito del SIAN.

Soggetto beneficiario: il soggetto, italiano o straniero, a favore del quale viene concesso l'aiuto individuale o, nel caso degli aiuti di cui all'articolo 10 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, che fruisce dell'aiuto individuale.

Soggetto concedente: il soggetto di natura pubblica o privata che concede aiuti individuali.

TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea.

VERCOR: codice rilasciato dal RNA a seguito della richiesta e valutazione visure Aiuti, *De minimis* e Deggendorf da parte dell'Autorità concedente e che deve essere indicato nell'atto di concessione.

Visura Aiuti *de minimis*: l'estrazione, operata dal Registro nazionale aiuti, di dati e informazioni relativi agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* SIEG concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso alla data dell'estrazione con riferimento ad un soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Visura Aiuti: l'estrazione, operata nel Registro nazionale aiuti, di dati e informazioni relativi agli aiuti di Stato, agli aiuti SIEG, agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* SIEG concessi ad un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale in un periodo di massimo dieci esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Visura Deggendorf: l'estrazione, operata nel Registro nazionale aiuti, di dati e informazioni che evidenzia se un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 4, e dell'articolo 15 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. La normativa sugli aiuti di Stato

Un "aiuto di Stato" è un'agevolazione (sotto qualsiasi forma) concessa dallo Stato o mediante risorse statali, a soggetti che svolgono attività economica su un determinato mercato, conferendo loro un vantaggio in grado di incidere sugli scambi interni e di falsare o minacciare di falsare la concorrenza. I requisiti che una misura di aiuto deve possedere per essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sono quattro e devono essere compresenti:

1. **origine statale dell'aiuto:** i trasferimenti finanziari possono assumere diverse forme (sovvenzioni, riduzioni dei tassi d'interesse, conferimento di capitale, ecc.), e provenire da risorse dei bilanci nazionali, regionali, locali, nonché da banche o intermediari pubblici e privati incaricati dallo Stato di gestire un regime di aiuti pubblico;
2. **vantaggio economico:** la misura di aiuto deve conferire all'impresa beneficiaria un vantaggio economico che essa non avrebbe conseguito nel corso normale della sua attività;
3. **presenza di un vantaggio selettivo:** per costituire aiuto di Stato, la misura non deve essere generale o indiscriminata, bensì selettiva, ovvero applicarsi ad uno specifico settore economico (aiuti settoriali) o ad un determinato territorio (aiuti regionali);
4. **incidenza sulla concorrenza e sugli scambi:** l'aiuto pubblico deve incidere potenzialmente sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri, in quanto destinato ad un beneficiario che esercita un'attività economica ed opera su un mercato in cui esistono scambi commerciali tra Stati membri.

Affinché un aiuto di Stato si configuri come tale è necessario che le quattro condizioni sopra elencate siano tutte soddisfatte. Se anche una sola di esse non si verifica, si è in presenza di una misura "non aiuto di Stato".

Poiché gli aiuti concessi dagli Stati sono in linea di principio vietati, è importante che tutte le parti interessate abbiano la possibilità di verificare se un aiuto è concesso in conformità delle norme applicabili. In particolare, l'ordinamento europeo chiama la Commissione a vigilare sulla corretta applicazione della disciplina degli aiuti di Stato. In tal senso, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, è previsto l'obbligo di comunicare alla suddetta Commissione i progetti diretti a istituire o modificare aiuti, affinché possa effettuare una valutazione in merito alla compatibilità o meno con il mercato interno. In attesa di questa valutazione e dell'adozione della decisione finale, lo Stato membro non può dare attuazione alle misure progettate.

Qualora constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non sia ritenuto compatibile con il mercato interno a norma dell'art. 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, la Commissione decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Malgrado il generale divieto, il trattato prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato in relazione ad alcuni obiettivi politici. In deroga alla disciplina generale degli aiuti di Stato, opera il disposto dell'articolo 109 del TFUE che consente al Consiglio Europeo di stabilire le categorie di aiuti che sono esentate dall'obbligo di notifica.

Disciplinano in tal senso appositi regolamenti contenenti norme molte dettagliate sulle procedure e sulle tipologie di misure esentabili.

Tra le deroghe previste dalla normativa comunitaria possiamo distinguere:

Aiuti regionali autorizzati per far fronte a difficoltà regionali quando:

- gli aiuti sono destinati a favorire lo sviluppo delle “regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione” (art. 107.3.a del TFUE);
- gli aiuti sono destinati ad altri tipi di aree (a livello nazionale) in difficoltà: “aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”. Tale articolo dà agli Stati membri la possibilità di assistere regioni che sono svantaggiate rispetto alla media nazionale (art. 107.3.c del TFUE).

Norme orizzontali per autorizzare determinate categorie di aiuti destinate a far fronte a difficoltà che possono sorgere in tutti i settori dell'attività economica e in ogni regione.

Norme settoriali che consentono l'autorizzazione di aiuti di Stato in determinati settori dell'attività economica purché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (art. 107.3.c del TFUE).

In deroga alla disciplina generale degli aiuti di Stato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109 TFUE, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 dell'articolo 108 TFUE.

La base giuridica generale per gli aiuti esentabili è costituita dal Regolamento (Ue) n. 651/2014 (GBER), così come modificato e integrato dal Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021, che la Commissione ha adottato per dichiarare alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

Tale regolamento disciplina le condizioni per cui possono essere esentati dall'obbligo di notifica all'Unione Europea tutta una serie di aiuti rientranti nelle seguenti categorie:

- Aiuti a finalità regionale;
- Aiuti alle PMI;
- Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti;
- Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
- Aiuti alla formazione;
- Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
- Aiuti per la tutela dell'ambiente;
- Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
- Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
- Aiuti per le infrastrutture a banda larga;
- Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;
- Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali;
- Aiuti per le infrastrutture locali;
- Aiuti a favore degli aeroporti regionali
- Aiuti a favore dei porti

- Aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU

Il regolamento di esenzione nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali è il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (c.d. ABER) che sostituisce il Reg. (UE) n. 702/2014, a partire dal 01 gennaio 2023 per gli aiuti concessi a valere sul PSP PAC 2023-2027. Le norme di cui a tale regolamento, tuttavia, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 agli aiuti concessi in conformità del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Lo stesso regolamento ABER, all'articolo 1 par. 2, indica gli interventi a valere sul PSP PAC 2023-2027 che possono essere esentati anche ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

Per chiudere l'analisi della normativa sugli aiuti di Stato, va infine considerato che esiste la possibilità di concedere aiuti di importo minore (aiuti *de minimis*), per i quali non occorre una previa comunicazione/notifica alla Commissione europea dal momento che l'importo minimo si considera non distorsivo della concorrenza. Gli aiuti *de minimis* riguardano, infatti, aiuti di importanza minore che non costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non sono quindi soggetti all'obbligo di notifica.

Il Regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese (PMI e Grandi Imprese) di qualsiasi settore, anche quelle in condizione di difficoltà, con l'eccezione di quelle attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura e di quelle operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per i quali sono state adottate regole differenti.

A seconda della categoria, i vari regolamenti *de minimis* stabiliscono la soglia di aiuto concedibile a un'impresa (nel largo concetto di impresa unica) in un determinato arco di tempo.

I regolamenti di riferimento per l'ambito agricolo e sviluppo rurale sono i seguenti:

- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti *de minimis* (il c.d. *de minimis* generale);
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, dal Regolamento (UE) 2022/2046 della Commissione del 24 ottobre 2022 e dal Regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione del 4 ottobre 2023;
- Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura come modificato dal Regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione del 4 ottobre 2023.

Il Regolamento (UE) 2023/2831 stabilisce che:

- l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300.000 euro nell'arco di tre anni;
- il massimale di cui al punto precedente si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto *de minimis* (quindi si considerano anche gli aiuti ai sensi degli altri regolamenti, per esempio *de minimis* settore agricolo);
- gli aiuti *de minimis* sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti *de minimis* all'impresa.

Il Regolamento (Ue) 2023/2831 considera minimi, e quindi inidonei ad avere un'incidenza, anche potenziale, sul commercio infra-comunitario, gli aiuti per impresa (unica) che non superano la soglia di 300.000 euro nell'arco di

tre anni. Ai fini di detto massimale, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo. Qualora la concessione di nuovi aiuti *de minimis* comporti il superamento del massimale i nuovi aiuti non beneficiano del regolamento *de minimis*.

3.1 Gli aiuti di stato nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali

Gli aiuti di Stato e gli aiuti concessi con mezzi statali, indipendentemente dalla loro natura, come premesso, sono incompatibili con il mercato comune se, favorendo determinate imprese o determinati settori produttivi, falsano o minacciano di falsare la concorrenza.

Rappresentano un'eccezione gli aiuti di Stato concessi in relazione ad alcuni obiettivi politici e, tra questi, rientrano gli aiuti destinati all'Agricoltura, pesca e acquacoltura. In particolare, sono ritenuti compatibili con il mercato interno, gli aiuti quando sono finalizzati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali (art. 107.2.b del TFUE).

In generale, per il settore agricolo, a motivo delle sue specificità, è lo stesso Trattato a disporre che le norme in materia di concorrenza siano applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (e della pesca) solo nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio (art. 42 del TFUE). Va specificato che i prodotti agricoli e della pesca, per i quali valgono le disposizioni sulla concorrenza, sono esclusivamente quelli elencati nell'Allegato 1 del Trattato (art. 38 del TFUE).

3.1.1 - Orientamenti per gli aiuti di Stato

A tal proposito, la Commissione ha adottato gli "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" (2022/C 485/01)¹ con i quali stabilisce le condizioni e i criteri in base ai quali gli aiuti per i settori agricolo e forestale e quelli per le zone rurali possono essere considerati compatibili con il mercato interno. Gli orientamenti agricoli riveduti prevedono le seguenti modifiche principali:

- una nuova procedura semplificata per l'autorizzazione degli aiuti di Stato per le misure cofinanziate nel quadro della PAC;
- l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle misure contro le epizootie e gli organismi nocivi ai vegetali che consente la concessione di aiuti per le malattie animali emergenti e per talune specie esotiche invasive;
- nuovi incentivi agli agricoltori affinché aderiscano a regimi che prescrivono norme ambientali più rigorose di quelle imposte dalla legge.

Come specificato negli stessi Orientamenti², per quanto riguarda il sostegno concesso nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115, l'articolo 145, paragrafo 2, di tale regolamento prevede che **le norme sugli aiuti di Stato non si applichino al sostegno fornito dagli Stati membri in forza e in conformità di tale regolamento né ai finanziamenti nazionali integrativi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del TFUE.**

Le norme sugli aiuti di Stato non si applicano pertanto né al cofinanziamento delle misure di sviluppo rurale (parte FEASR e parte nazionale) né ai finanziamenti nazionali integrativi che si aggiungono a tali misure, purché

¹ Così come rettificati con la Comunicazione della Commissione (C/2024/1902).

² Capitolo 2, paragrafo 2.1 "Effetti della PAC sull'ambito di applicazione".

l'intervento in questione sia collegato a un'attività agricola che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che faccia parte di un piano strategico della PAC.

Tuttavia, le norme sugli aiuti di Stato si applicano pienamente a tutti gli interventi cofinanziati (parte FEASR e parte nazionale) e ai finanziamenti nazionali integrativi di tali interventi **che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del TFUE** ma rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115, vale a dire nei casi seguenti: a) interventi a sostegno di attività nelle zone rurali e b) interventi nel settore forestale.

Le norme sugli aiuti di Stato si applicano se uno Stato membro intende finanziare una misura che è in gran parte concepita in base alle condizioni di un dato intervento di sviluppo rurale («misura analoga a una misura di sviluppo rurale») esclusivamente con fondi nazionali (vale a dire senza alcun cofinanziamento del FEASR) a prescindere dal fatto che la misura rientri o meno nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato.

3.1.2 - ABER

Inoltre la Commissione, come anticipato, con il Regolamento (UE) 2022/2472 ha approvato specifiche disposizioni per dichiarare compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e le esenta dalla notifica preventiva e dall'approvazione da parte della Commissione.

Tra le principali modifiche apportate al regolamento ABER figura un'estensione significativa dell'ambito di applicazione delle misure che beneficiano di un'esenzione per categoria. Questa estensione riguarda in particolare:

- nuove categorie di misure quali gli aiuti destinati a prevenire o compensare i danni causati da animali protetti, gli aiuti a favore di impegni in materia di gestione ambientale e gli aiuti alla cooperazione nei settori agricolo e forestale;
- misure specifiche a favore di progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo volti a promuovere le zone rurali su scala locale;
- la definizione di un nuovo massimale per i progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione che perseguono l'innovazione nel settore agricolo e nelle zone rurali. I progetti di importo inferiore a 500 000 EUR o fino a 2 milioni di EUR per impresa beneficiano ora dell'esenzione per categoria.

Sulla base dell'esperienza acquisita dalla Commissione, le nuove norme esentano fino al 50% dei casi che prima erano soggetti a notifica. Sono state riformulate alcune misure di aiuto prevedendo anche delle eliminazioni. Per esempio, non è più prevista la misura per "Aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone".

Il regolamento (UE) 2022/2472 si applica alle seguenti categorie di aiuti nazionali:

- aiuti a favore delle microimprese, piccole e le medie imprese (PMI), come definite nell'allegato I, che svolgono:
- attività agricole: produzione, trasformazione e commercializzazione (Sezione 1: articoli da 14 a 32);
- attività non agricole nelle zone rurali (Sezione 7: articoli da 55 a 61);
- attività di tutela dell'ambiente in ambito agricolo (Sezione 2: articoli da 33 a 35);
- attività di conservazione del patrimonio culturale e naturale nelle aziende agricole e nelle foreste (Sezione 3: articolo 36);
- attività di riparazione dei danni provocati da catastrofi naturali nel settore agricolo (Sezione 4: articolo 37);
- attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell'agricoltura e nella silvicoltura (Sezione 5: articoli da 38 a 40);
- altre attività forestali (Sezione 6: articoli da 41 a 54).

Il regolamento stabilisce:

- le diverse soglie al di sotto delle quali gli aiuti non devono essere notificati;
- le norme sull'intensità massima degli aiuti e sui costi ammissibili;
- le condizioni specifiche per le singole categorie di aiuti.

Gli aiuti devono:

- essere trasparenti per consentire il calcolo preciso dell'equivalente sovvenzione lordo (sovvenzioni, prestiti, garanzie, contributi in conto interessi);
- fornire un incentivo a modificare il comportamento di un beneficiario potenziale (una domanda scritta per richiedere gli aiuti deve essere presentata prima di avviare il progetto o l'attività);
- essere pubblicati sui siti web nazionali e della Commissione (gli allegati II e III del regolamento ne illustrano i requisiti).

Il regolamento richiede alla Commissione di istruire gli Stati membri a notificare gli aiuti futuri se riscontra che gli aiuti già concessi non soddisfano le condizioni della legislazione.

Gli Stati membri hanno l'obbligo di:

- trasmettere alla Commissione una sintesi di ciascun tipo di aiuto che forniscono e di presentare una relazione annuale;
- conservare registri dettagliati, con documenti giustificativi, per almeno dieci anni;
- fare valutare i regimi di aiuti da esperti indipendenti dopo la loro attuazione se la spesa supera i 150 milioni di euro in un anno o 750 milioni di euro per tutta la durata del regime.

3.1.3 - *De minimis* settore agricolo e settore pesca.

Come anticipato, per gli aiuti in *de minimis* per il settore agricolo e per quello della pesca e acquacoltura si applicano norme differenti da quelle generali.

In particolare, il Regolamento (UE) n. 1408/2013 fissa le regole per il settore agricolo rimandando, però, quelle concernenti la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli al regolamento generale di esenzione. La trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli sono incluse nel campo di applicazione del regolamento *de minimis* generale, salvo i casi di eccezione previsti all'articolo 1 del regolamento (UE) 2023/2831.

A tal riguardo, per trasformazione di un prodotto agricolo si intende "qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita" e per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende la "detenzione o esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo".

L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* agricolo concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato I al Regolamento n. 1408/2014.

L'importo complessivo degli aiuti *de minimis agricolo* concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 20.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

In deroga ai punti precedenti, gli Stati membri possono decidere che l'importo totale degli aiuti *de minimis agricolo* concessi a un'impresa unica non possa superare 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari e che l'importo complessivo totale degli aiuti *de minimis agricolo* concessi nell'arco di tre esercizi finanziari non possa superare il limite nazionale stabilito nell'allegato II allo stesso regolamento, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- per le misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, l'importo complessivo totale concesso nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite settoriale di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del Regolamento n. 1408/2014;
- gli Stati membri si dotano di un registro centrale nazionale in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento n. 1408/2014.

Gli aiuti *de minimis agricolo* sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti *de minimis* all'impresa.

I massimali degli aiuti *de minimis agricolo* e i limiti nazionali e settoriali, di cui ai paragrafi 2, 3 e 3 bis del regolamento, si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto *de minimis* o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Ai fini dei massimali degli aiuti *de minimis agricolo* e dei limiti nazionali e settoriali, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Il Reg. (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (FEAMPA).

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1139, agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE. Tuttavia, l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139 prevede un'eccezione a tale norma generale, secondo la quale gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/1139 e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE. A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1139, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE sono applicabili se le disposizioni nazionali istituiscono, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, finanziamenti pubblici superiori alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/1139.

In tale caso, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano all'insieme di tali finanziamenti pubblici. Pertanto, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano:

- a) a norma del regolamento (UE) 2021/1139;
 - i) a qualsiasi finanziamento pubblico superiore alle disposizioni di tale regolamento

ii) ai pagamenti a norma del regolamento (UE) 2021/1139 che non rientrano nel settore della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'articolo 42 TFUE

b) ai pagamenti nazionali non disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1139.

Nel caso di applicazione del Regolamento *de minimis* (UE) n. 717/2014, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* pesca concessi a un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'importo cumulativo degli aiuti *de minimis* pesca concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato al regolamento.

Gli aiuti *de minimis* pesca sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti *de minimis* all'impresa.

4. Adozione del regime di aiuto e notifica alla Commissione Europea

Gli aiuti di Stato, diversi da quelli esentati, devono essere notificati alla Commissione che ne effettua specifica valutazione in merito alla compatibilità con il mercato interno. In attesa dell'esito di tale valutazione lo Stato membro non può dare attuazione alle misure progettate.

Altro obbligo previsto dalla normativa degli aiuti di Stato è la predisposizione della Relazione annuale sull'attuazione dei regimi di aiuto concessi sulla piattaforma SARI (State Aid Reporting Interactive) oltre alla gestione dei registri nazionali aiuti di Stato (in particolare i registri RNA/SIAN e SIPA) previsti dalla L. 234/2012.

I due obblighi (notifica e relazione) sono disciplinati da:

- Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GUCE 30.4.2004 L 140/1);
- Regolamento (UE) n. 2282/2015 della Commissione, che modifica il Reg. (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni (GUUE L 325/2015);
- Regolamento (UE) n. 246/2016 della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli da utilizzare per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L 51/2016).

La normativa europea per le notifiche e le comunicazioni in esenzione degli aiuti di Stato è stata disciplinata nel nostro paese dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 2017 che detta "Termini e modalità di svolgimento della verifica della completezza della documentazione contenuta nelle notifiche di aiuti di Stato da parte del Dipartimento per gli Affari Europei" in applicazione dell'art. 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 come modificato dalla legge 7 luglio 2016, n. 122.

In ossequio a tale dispositivo, il Dipartimento per gli Affari Europei del Governo nazionale è abilitato a effettuare l'esame della completezza della notifica prima della validazione della stessa da parte della Rappresentanza permanente presso l'UE ed il successivo invio in Commissione. Sono esclusi dalla pre-validazione i casi di aiuti nel

settore agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali.

Ulteriore obbligo è previsto dalla normativa disciplinata dalla Legge 266/97 e dal D.lgs. n. 123/1998; in particolare, l'articolo 1 della Legge 266/97 e l'articolo 10 del D.lgs. n. 123/1998 prevedono che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rediga annualmente una Relazione di valutazione e monitoraggio sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive (Relazione 266) e, pertanto, ogni Ufficio Gestore, ogni anno, è chiamato ad ottemperare agli obblighi previsti di inserimento, nel Registro Nazionale degli Aiuti, degli ulteriori dati ed informazioni, relativamente alle erogazioni. Ai fini della compilazione e trasmissione, ogni Ufficio Gestore procede all'inserimenti dei dati, avvalendosi della struttura già preliminarmente creata sul proprio profilo in RNA, di funzionari/utenti nei rispettivi ruoli di: utenti compilatori 266 ed utenti validatori 266. L'abilitazione degli utenti sarà eseguita dall'Autorità Responsabile.

Le informazioni da inserire, oggetto di compilazione, sono: il valore dell'erogato (in termini di importo nominale e agevolato) nell'anno oggetto di rilevazione, aggregato per obiettivo, strumento, regione, dimensione e tipologia del beneficiario.

Nel RNA, per ciascun Ufficio Gestore, sarà visualizzata la struttura organizzativa, costituita dai vari funzionari/utenti abilitati per ciascun ruolo specifico.

L'Autorità Responsabile e il RAR hanno, invece, la possibilità di visualizzare le strutture organizzative di ogni Ufficio Gestore e di monitorare l'espletamento delle varie attività di loro competenza.

5. La registrazione degli aiuti di Stato

Per quanto di competenza del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, gli aiuti di Stato possono essere registrati sul Registro Nazionale Aiuti (RNA) o sul registro del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) o su quello del Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura (SIPA).

Il RNA contiene le informazioni relative alle seguenti tipologie di aiuti:

- aiuti di Stato notificati alla Commissione europea, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- aiuti di Stato esentati dall'obbligo di notifica, ai sensi dei regolamenti della Commissione adottati per le esenzioni per categoria, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura gli aiuti *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831;
- gli aiuti *de minimis* SIEG;
- gli aiuti SIEG.

Nella Tabella sottostante sono indicate le basi giuridiche degli aiuti di Stato di pertinenza del RNA per l'attuazione di alcuni interventi del CSR Puglia 2023-2027.

Tabella A - Basi giuridiche di competenza del RNA nell'ambito del CSR Puglia 2023-2027

REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO			
RNA	MIMIT	Aiuti non agricoli	Regolamento Ue n. 651/2014 di esenzione generale Regolamento UE 2023/2831 <i>de minimis</i> generale Orientamenti UE in materia di aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga (2023/C 36/01)

Le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca sono implementate nei Registri SIAN e SIPA, che assicurano, rispettivamente, per il settore agricolo, forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell'acquacoltura, la registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc nonché degli aiuti individuali.

Nella Tabella sottostante sono indicate le basi giuridiche UE aiuti di Stato di pertinenza del registro aiuti SIAN a cui poter fare riferimento per l'attuazione di alcuni interventi CSR Puglia 2023-2027 ai sensi delle regole degli aiuti di Stato.

Tabella B - Basi giuridiche di competenza del Registro aiuti SIAN in ambito CSR Puglia 2023-2027

REGISTRO AIUTI SIAN			
SIAN	MASAF	Aiuti nei settori agricolo, forestale, zone rurali	Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) Regolamento UE 2022/2472 esenzione in agricoltura/ foreste/ zone rurali

Il registro SIAN contiene le informazioni relativi ai regimi di aiuti, aiuti ad hoc e aiuti individuali nei settori agricolo e forestale, ivi compresi il *de minimis agricolo* (Regolamento (UE) n. 1408/2013) e gli aiuti nelle zone rurali ex articolo 6 del decreto n. 115 del 31 maggio 2017. Tali informazioni sono rese disponibili al RNA attraverso criteri di integrazione e interoperabilità stabiliti con specifico protocollo di comunicazione tra MIMIT e MASAF. Per via della deroga innanzi descritta per gli interventi in ambito articolo 42 TFUE, il *de minimis agricolo* può trovare applicazione fuori dal contesto del CSR Puglia 2023-2027.

Le verifiche propedeutiche alle concessioni degli aiuti individuali da inserire nel Registro Aiuti di Stato SIAN devono essere effettuate, indifferentemente, nel RNA o nel SIAN, data l'esistenza della piena interoperabilità dei due registri. Le visure che è possibile estrapolare dal SIAN e/o dal RNA, sono: VISURA AIUTI, DEGGENDORF E DE MINIMIS

Le basi giuridiche da registrare sul SIPA sono approfondite nel successivo paragrafo 8.

6. Il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)

6.1 Finalità del RNA

Il Registro nazionale degli aiuti di Stato è stato istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico - ai sensi dell'art. 52, comma 1, della L. n. 234 del 2012.

Le modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti sono state adottate con il Decreto³ n. 115 del 31 maggio 2017 avente a oggetto il "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato", ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. Le specifiche tecniche per la consultazione e l'implementazione del RNA sono contenute nel documento del Ministero dello Sviluppo Economico "Registro Aiuti - Guida tecnica all'utilizzo del Sistema" e suoi allegati.

Il Registro è concepito per verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa UE, in particolare, per evitare il cumulo dei benefici nonché il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall'Unione europea nel caso di aiuti *de minimis*. Per tale motivo, le amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e i soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti sono obbligati a:

- registrare su RNA il regime di aiuto e le misure di aiuto (i singoli Bandi legati al regime di aiuto);
- registrare su RNA gli aiuti concessi;
- interrogare il RNA per effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione e di erogazione per verificare se il destinatario dell'aiuto abbia già goduto dello stesso in qualunque settore negli ultimi esercizi o se risultino altre situazioni ostative.

L'utilizzo del RNA costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti. Tali provvedimenti devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento di tali obblighi comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti ed è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento dell'eventuale danno.

Il RNA è interconnesso con il Registro delle imprese (RI), per l'acquisizione di informazioni relative ai soggetti beneficiari degli aiuti, e con il Sistema Codice Unico Di Progetto (CUP) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per consentire la richiesta e il rilascio del CUP attraverso il registro stesso. Il RNA contiene, altresì, l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Il Registro non raccoglie, come precedentemente specificato, informazioni relative ai settori dell'agricoltura e della pesca, per i quali operano i registri SIAN e SIPA, comunque interconnessi con esso al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste.

Le informazioni contenute nel Registro sono rese pubbliche e accessibili in un'apposita sezione del sito <https://www.rna.gov.it> dedicata alla trasparenza e consultabile liberamente da chiunque ne abbia interesse. Tali informazioni sono conservate e rese accessibili per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto.

6.2 Figure preposte all'attuazione degli adempimenti e utilizzo del RNA

Per l'attuazione degli adempimenti e utilizzo del RNA, sono previsti i seguenti soggetti con le rispettive funzioni.

Autorità responsabile (AR): è il soggetto a cui è attribuita, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, la competenza per l'adozione dei provvedimenti di attuazione delle misure di aiuto. Esso provvede, secondo le modalità stabilite dal RNA⁴, all'accreditamento al Registro, assumendone il ruolo di Autorità responsabile, e

³ GURI serie generale n 175 del 28/7/2017 ed è entrato in vigore il 12 agosto 2017.

⁴ Cfr. Registro Nazionale Aiuti Guida tecnica all'utilizzo del Sistema - Allegato 1 - L'accreditamento al registro e la gestione dell'organizzazione.

individua il Referente per gli Adempimenti dell'Autorità responsabile.

Referente Autorità responsabile (RAR): è il soggetto referente di AR che si occupa della creazione e della modifica delle misure di aiuto/aiuti ad hoc, oltreché delle procedure attuative. Il RAR abilita gli uffici gestori (UG) e i relativi utenti alla gestione delle singole misure e degli aiuti individuali nell'ambito delle procedure attuative.

Ufficio Gestore (UG): gli uffici gestori svolgono l'attività di gestione delle misure di aiuto associate all'ufficio di pertinenza. Le attività sono svolte dai soggetti (utenti) assegnati all'ufficio gestione: Amministratore UG, Scrittore UG, Lettore UG. L'ufficio gestore può essere interno o esterno all'Autorità responsabile.

Amministratore Ufficio Gestore (AUG): l'Amministratore di un Ufficio gestore può modificare tutte le misure di aiuto e creare e gestire le procedure attuative/bandi delle misure associate all'ufficio gestore a cui appartiene, secondo le modalità stabilite dal RNA⁵. Inoltre, se appartiene all'ufficio gestore associato al bando/procedura attuativa, gestisce gli aiuti individuali del bando e l'elenco Deggendorf ed effettua visite e verifiche su beneficiari e aiuti individuali nei termini innanzi descritti. Inoltre, nell'ambito del proprio ufficio gestore, svolge le funzioni di gestione degli Utenti creati all'interno del proprio UG. Il bando/procedura attuativa è identificato/a nel Registro da un codice (ID Bando), assegnato in fase di creazione della procedura stessa.

Scrittore Ufficio Gestore (SUG): lo SUG può visualizzare tutte le misure di aiuto, nonché gestire (creazione, modifica, cancellazione) gli aiuti individuali nell'ambito dei bandi/procedure attuative per le quali il proprio ufficio è stato abilitato. Può gestire l'elenco Deggendorf ed effettuare visite e verifiche su beneficiari e aiuti individuali. Esso visualizza solo il proprio utente. Specificatamente.

Lettore Ufficio Gestore (LUG): il LUG può accedere, in sola lettura, a tutte le misure, nonché agli aiuti individuali. Può effettuare visite e verifiche su beneficiari e aiuti individuali. Esso visualizza solo il proprio utente.

6.3 Registrazione dei Regimi di Aiuto e delle Misure di Aiuto su RNA

L'accesso all'area riservata del Registro è consentito all'AR per la gestione delle Misure di Aiuto e ai Soggetti concedenti per la gestione degli aiuti individuali.

La registrazione della misura prevede 6 fasi, la prima delle quali è quella di inizializzazione che si conclude con l'assegnazione del codice CAR (art. 8 DM 115/2017). Il codice CAR identifica univocamente la misura nell'ambito del RNA.

In questa fase, l'AR con il supporto di RAR, attraverso la procedura informatica, registra i seguenti dati:

- i regimi di aiuto e gli aiuti ad hoc esentati entro sessanta giorni dalla data di comunicazione in esenzione alla Commissione europea;
- i regimi di aiuto e gli aiuti ad hoc notificati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della decisione di approvazione da parte della Commissione europea;
- gli aiuti *de minimis* entro sessanta giorni a decorrere dalla data in cui i soggetti beneficiari possono richiedere la concessione degli aiuti individuali.

In particolare, l'AR inserisce i dati identificativi del regime di aiuto o dell'aiuto ad hoc e specificatamente: il codice SANI ove dovuto, il titolo, la base giuridica, la dotazione finanziaria complessiva, la tipologia di aiuto, l'obiettivo perseguito, nonché le ulteriori informazioni relative agli obblighi di trasparenza.

⁵ Cfr. Registro Nazionale Aiuti Guida tecnica all'utilizzo del Sistema - Allegato 2 - Registrazione dei regimi di aiuto e degli aiuti ad hoc.

I regimi di aiuto e gli aiuti ad hoc già istituiti prima del 12 agosto 2017, data di entrata in vigore del Decreto interministeriale n. 115/2017, devono essere registrati solo qualora sia prevista concessione di aiuti individuali nell'ambito dei medesimi aiuti successivamente alla predetta data.

A ciascun regime di aiuto o aiuto ad hoc il sistema attribuisce uno specifico codice identificativo "codice aiuto RNA-CAR" che certifica la registrazione stessa.

Successivamente il RAR abilita l'UG in cui la misura è incardinata affinché possa procedere con il completamento delle restanti 5 fasi. Con l'associazione alla Misura di Aiuto, l'UG assume la qualifica di Soggetto concedente e il campo "Denominazione Ente" dell'UG viene utilizzato come denominazione del "Soggetto concedente" degli aiuti individuali nell'area riservata del Registro e nella sezione Trasparenza degli aiuti individuali associati al bando stesso.

Conclusi gli step di registrazione dell'aiuto è possibile ottenere la convalida della misura che certifica il rispetto dei tempi imposti dall'art. 8 del DM 115/2017. Con la convalida, la misura è visibile nella sezione trasparenza del RNA.

Successivamente, l'AUG in cui è incardinata la misura di aiuto è tenuto a registrare le Procedure attuative. Tale fase è condizione propedeutica alla registrazione di un singolo Aiuto individuale.

La misura registrata e convalidata può essere modificata solo dall'AR o dall'AUG a cui la misura è associata per la parte di competenza.

A questo punto l'AUG può profilare gli SUG e i LUG e, contemporaneamente, procedere con il decorso del Bando ricevendo le istanze pervenute e avviando la relativa istruttoria.

Nel caso in cui sia necessario registrare una Misura quadro è necessario dopo aver registrato la Misura effettuare la richiesta all'assistenza tecnica rna.supporto@mise.gov.it che provvederà a qualificare la Misura come "Misura Quadro". Dopo la convalida della Misura di aiuto, le informazioni presenti nella sezione "Dati Misura quadro" non sono editabili dall'Autorità responsabile.

Per la registrazione di una Misura che proroga o modifica una Misura di aiuto già esistente e registrata su RNA è possibile utilizzare la funzionalità di "Versioning". Tale funzionalità consente di registrare, in maniera semplice e guidata, la nuova versione di una Misura che proroga o modifica una Misura di aiuto esistente e già registrata nel Registro. La nuova versione della Misura registrata assume un nuovo CAR e, nel caso di regime esentato o notificato, un nuovo codice CE. E' collegata alla prima Misura registrata che assume il ruolo di Misura Master e di CAR Master.

Una Misura creata, in ogni sua fase, può essere visualizzata, modificata o cancellata accedendo alla sezione "Gestione Misure" – "Le mie Misure attive".

Una Misura una volta registrata, può essere integrata e modificata in ogni sua parte se non ci sono bandi ad essa collegati (o tutti i bandi sono cancellati). In caso di presenza di aiuti collegati alla Misura, la Misura può essere integrata ampliando il set di attributi inizialmente associati. Eventuali necessità di modifica in restrizione possono essere richieste alla casella di supporto rna.supporto@mise.gov.it. Una Misura può essere cancellata solo se non ci sono Aiuti registrati e se non ci sono bandi/procedure attuative associate alla Misura oggetto di cancellazione. Nel caso di presenza di più versioni della Misura, è possibile procedere con la modifica e la cancellazione dell'ultima versione della Misura. Le modifiche alla Misura sono apportate dal Referente per le operazioni (Amministratore Autorità) e dagli utenti dell'ufficio gestore associato alla Misura in fase di creazione che abbiano ruolo di Amministratore UG.

Ad ogni Misura è possibile associare uno o più bandi/procedure attuative. Per registrare gli aiuti è necessario

registrare almeno un Bando. Nel caso in cui il regime di aiuto sia adottato nell'ambito di una Misura Quadro non si deve procedere alla registrazione del bando/procedura attuativa ma è necessario registrare una Misura Attuativa. A partire dalla fine del 2023, il Registro è interconnesso con la piattaforma [incentivi.gov.it](https://www.incentivi.gov.it), istituita presso la DGIAI del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Grazie all'interoperabilità con RNA, in fase di registrazione del Bando o della Misura Attuativa da parte dell'Autorità responsabile, i dati pubblicati sulla piattaforma [incentivi.gov.it](https://www.incentivi.gov.it) saranno automaticamente alimentati da quelli inseriti nell'apposita sezione di RNA.

All'indirizzo https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/incentivi.gov sono disponibili maggiori dettagli sulla piattaforma, sulla cooperazione fra i due sistemi e sulle indicazioni operative per l'alimentazione di [incentivi.gov.it](https://www.incentivi.gov.it) per il tramite di RNA.

Per le modalità operative da seguire per registrare una nuova misura di aiuto si rinvia all'Allegato 2 del "Registro Aiuti - Guida tecnica all'utilizzo del Sistema".

6.4 Registrazione degli aiuti individuali con concessione (modalità web)

Al fine di registrare un Aiuto Individuale è necessario che l'Autorità responsabile della Misura abbia preventivamente:

- registrato la Misura e il Bando/Procedura attuativa per il quale si intende registrare l'aiuto;
- abilitato l'Ufficio Gestore, in qualità di Soggetto Concedente, alla gestione degli aiuti associandolo al Bando/Procedura Attuativa per il quale si intende registrare gli Aiuti.

In caso di Misura quadro, per registrare un Aiuto Individuale è necessario che:

- l'Autorità responsabile della Misura Quadro abbia registrato la Misura qualificandola come Misura Quadro;
- l'Ente che adotta il regime nell'ambito della Misura Quadro abbia registrato la Misura Attuativa;
- l'Ente che adotta il regime nell'ambito della Misura Quadro abbia abilitato l'Ufficio Gestore, in qualità di Soggetto Concedente, alla gestione degli aiuti associandolo Misura Attuativa per il quale si intende registrare gli Aiuti.

L'UG è tenuto alla registrazione sul sito web del RNA prima della concessione degli stessi. Il processo di registrazione di un aiuto individuale prevede tre fasi:

1. compilazione della richiesta di registrazione dell'aiuto e successiva richiesta di convalida

A seguito di istruttoria e prima del Decreto di concessione, l'UG dovrà inserire:

- i dati identificativi del soggetto beneficiario dell'aiuto individuale (codice fiscale, denominazione/ragione sociale, sede legale, dimensione dell'impresa);
- i dati identificativi del progetto o dell'attività, per cui è concesso l'aiuto individuale (sintetica descrizione dell'attività finanziata, Codice Unico di Progetto, ubicazione del progetto, tipologia costi del progetto e delle spese ammesse, date di inizio e di fine);
- i dati identificativi dell'aiuto individuale (Codice SANI ove dovuto, tipologia dell'aiuto, data di concessione, ammontare in termini di valore nominale e di equivalente sovvenzione).

In caso di aiuto *de minimis* la data di concessione sarà la data rispetto alla quale vengono effettuate tutte le verifiche previste dal regolamento. In fase di conferma, per gli aiuti *de minimis*, la data di Concessione non può

essere precedente alla data prevista (ma solo uguale o successiva) e deve essere compresa nei venti giorni a partire da questa data. L'UG ha, altresì, la possibilità di richiedere, per l'aiuto in corso di registrazione, la registrazione del CUP. In caso di tipologia di beneficiario iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio, dallo stesso vengono estratte tutte le informazioni anagrafiche del soggetto beneficiario e, in caso di aiuto *de minimis*, le informazioni relative all'impresa Unica. In questa fase il Registro coopera applicativamente con il Registro delle Imprese, determinando l'Impresa Unica come identificabile dalle informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio e calcolando il concedibile sulla base degli aiuti concessi all'Impresa Unica nell'esercizio finanziario del beneficiario rispetto alla data prevista di concessione e nei due esercizi finanziari precedenti. **Per gli aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti *de minimis* (UE) 2023/2831 e 2023/2832 (SIEG), in vigore dal 1° gennaio 2024, le modalità di determinazione dell'impresa unica e di calcolo del concedibile *de minimis* (triennio costituito dai tre anni) ai fini della verifica del cumulo sono stati implementati in conformità di quanto previsto dai due regolamenti.**

Dopo aver completato la compilazione dell'aiuto si può procedere con la convalida della registrazione cliccando sul tasto "convalida". Il sistema, per ogni richiesta di registrazione rilascia l'Id della richiesta.

L'utente potrà selezionare la "procedura semplificata" oppure la "procedura standard". La procedura di inserimento "semplificata" può essere utilizzata nel caso in cui l'aiuto che si intende registrare abbia una sola componente di aiuto, un solo strumento, il cui beneficiario sia iscritto al registro imprese.

2. verifica degli esiti della registrazione l'attribuzione del codice COR

Dopo la registrazione dell'aiuto, il RNA genera automaticamente il file degli esiti con il dettaglio degli stessi. In caso di esito positivo, la richiesta di registrazione passa nello stato "da confermare" e viene generato il campo COR e, su richiesta dell'AUG, rilasciato il "codice concessione RNA-COR" per identificare univocamente la registrazione dell'aiuto nel Registro. In caso di esito negativo, la richiesta di registrazione passa nello stato "rifiutata". Il Registro genera automaticamente anche le Visure aiuti, aiuti *de minimis* e Deggendorf che sono rese disponibili in formato xml e pdf. Il "codice concessione RNA- COR" deve essere riportato nell'atto della concessione dell'aiuto individuale e ne certifica la registrazione.

3. conferma della registrazione con l'inserimento degli estremi della concessione

La conferma deve avvenire entro venti giorni dalla data di registrazione dell'aiuto stesso. In questa fase vanno inseriti i riferimenti dell'atto di concessione e la data effettiva di concessione. Dopo la conferma, l'aiuto diventerà visualizzabile nella sezione Trasparenza Aiuti del Registro, senza restrizioni e senza necessità di autenticazione. Qualora non si proceda alla conferma dell'aiuto entro venti giorni dalla registrazione, la registrazione dell'aiuto passerà nello stato "annullata dal sistema" e, ai sensi dell'articolo 9 comma 5 del Decreto interministeriale n. 115/2017, l'aiuto individuale decade e il "codice concessione RNA — COR" già rilasciato non può essere validamente utilizzato e si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano". La registrazione può essere annullata anche dal Soggetto concedente entro i venti giorni dalla data della registrazione stessa. In fase di conferma, per gli aiuti *de minimis*, la data di concessione può essere solo successiva alla data prevista.

L'aiuto registrato può essere modificato. L'art. 9 del Regolamento del Registro descrive il processo di variazione di un aiuto con riferimento a:

1. eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso;

2. eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico;
3. a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso.

Le operazioni di variazione nel registro sono le seguenti:

1. variazioni di importo (il processo prevede la richiesta di variazione e la conferma entro venti giorni dalla registrazione della variazione stessa, pertanto da variazione, in caso di esito positivo, acquisisce lo stato di variazione da confermare e confermata solo dopo la conferma);
2. variazioni beneficiario (il processo prevede la richiesta di variazione e la conferma entro venti giorni dalla registrazione della variazione stessa, pertanto da variazione, in caso di esito positivo, acquisisce lo stato di variazione da confermare e confermata solo dopo la conferma);
3. chiusura progetto (il processo prevede la richiesta di variazione e la conferma entro venti giorni dalla registrazione della variazione stessa, pertanto da variazione, in caso di esito positivo, acquisisce lo stato di variazione da confermare e confermata solo dopo la conferma);
4. cancellazione dell'aiuto (il processo prevede la richiesta di variazione e la conferma entro venti giorni dalla registrazione della variazione stessa, pertanto da variazione, in caso di esito positivo, acquisisce lo stato di variazione da confermare e confermata solo dopo la conferma); L'aiuto cancellato si intende decaduto, non può più essere modificato e sarà visualizzabile solo dal Soggetto concedente.

Le **variazioni** concernenti un aiuto registrato devono essere tempestivamente gestite dall'UG che è tenuto a registrare tali variazioni attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.

Per ciascuna **variazione** il sistema rilascia, su richiesta del soggetto concedente, uno specifico "codice variazione concessione RNA-COVAR" che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione nel provvedimento di concessione definitiva. Tale codice è rilasciato a conclusione delle visure relative alle verifiche sugli aiuti di Stato e aiuti *de minimis*. Qualora il Soggetto concedente non proceda alla conferma della variazione entro venti giorni dalla registrazione, la variazione viene annullata e il codice RNA-COVAR già rilasciato non può essere validamente utilizzato e si considera come non apposto negli atti che eventualmente lo riportano. Nel caso, i provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono riportare espressamente anche il "codice variazione concessione RNA-COVAR".

Qualora, per effetto di **revoche o riduzioni**, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire in tutto o in parte un aiuto individuale già percepito, l'UG è tenuto a registrare le variazioni intervenute solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del soggetto beneficiario e comunque entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione.

I provvedimenti di **erogazione di aiuti**, notificati o esentati da notifica, devono menzionare anche l'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf riportando il codice identificativo VERCOR della visura stessa. In presenza di **aiuti illegali**, ai fini della gestione dell'elenco Deggendorf, l'UG è tenuto a registrare e ad aggiornare tempestivamente e comunque non oltre i sessanta giorni successivi alla notifica della decisione di recupero, i dati e le informazioni relative ai soggetti interessati dalla stessa decisione di recupero degli aiuti illegali oggetto di

decisione di recupero o i soggetti che non hanno rimborsato o non hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti (clausola Deggendorf). L'UG cancella tempestivamente dal Registro Nazionale Aiuti i soggetti beneficiari non più tenuti alla restituzione degli aiuti o che hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti. L'inadempimento di tali obblighi comporta la responsabilità patrimoniale di cui all'art. 52 comma 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

6.5 Verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti da effettuarsi a cura del soggetto concedente

6.5.1 Verifiche relative agli aiuti di Stato

Il Soggetto concedente è tenuto a effettuare le verifiche propedeutiche alla concessione di aiuti di Stato notificati o esentati dall'obbligo di notifica. A tal fine, il RNA fornisce i servizi per la richiesta di visure che consentono al soggetto concedente di effettuare un accesso alle attività che interessano il richiedente del progetto oggetto di istruttoria; ciò al fine di reperire le informazioni necessarie (riferiti agli ultimi 10 anni finanziari, quali accesso alle agevolazioni, controlli) per determinare la concedibilità dell'agevolazione ai sensi dei regolamenti UE in materia di aiuti di Stato.

La "visura aiuti" ha lo scopo di verificare eventuali **problemi di cumulo** tra la componente di aiuto che è stata richiesta ed eventualmente quelle già concesse con altre misure di aiuto. Si ricorda che, qualora previsto da un regime di aiuto, la componente di aiuto *de minimis* è cumulabile con la stessa componente fino alla concorrenza dell'intensità di aiuto prevista dal regime. Inoltre, tale visura consente anche di poter verificare una delle condizioni delle imprese in difficoltà. Nel caso in cui la visura RNA restituisca un esito di "nd" significa che la visura non è disponibile per mancato collegamento con i rispettivi Registri SIAN e SIPA. In tal caso, la visura aiuti fatta su RNA va completata con l'interrogazione degli eventuali aiuti ricevuti in ambito agricolo consultando i Registri SIAN e SIPA.

Il RNA, con riferimento ai dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto individuale, genera:

- la Visura aiuti che identifica tutti gli aiuti di Stato e *de minimis* concessi ad un determinato soggetto beneficiario (identificato tramite il codice fiscale), con riferimento ad un periodo massimo di dieci esercizi finanziari. In particolare sono indicati l'importo, la data di concessione, il soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione della quale l'aiuto è stato concesso. La visura fornisce anche l'indicazione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, così come risultanti dai registri SIAN e SIPA sulla base dei criteri di integrazione e interoperabilità;
- la Visura Deggendorf che consente di accertare se un determinato soggetto (identificato tramite il codice fiscale), rientri o meno nell'elenco dei soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero della Commissione europea che dichiara determinati aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno. Se dalla visura si evince che il beneficiario rientra nel suddetto elenco, l'aiuto individuale potrà essere ugualmente concesso, a condizione che il beneficiario si impegni a restituire l'aiuto illegale e incompatibile percepito prima dell'erogazione dell'aiuto in corso di registrazione.

A ogni visura è assegnato il codice identificativo VERCOR che la identifica e certifica l'avvenuta interrogazione del registro. In esito alle suddette visure, il Registro rilascia, su richiesta dell'AUG, il "codice concessione RNA-COR".

La Visura Deggendorf è rilasciata ai fini delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato, ma deve,

in ogni caso, essere effettuata dal Soggetto concedente anche nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla erogazione dei predetti aiuti. L'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf ai fini dell'erogazione deve essere espressamente menzionata nei provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato, riportando negli stessi il codice identificativo VERCOR della visura stessa.

6.5.2 Verifiche relative agli aiuti *de minimis*

Il Soggetto concedente, attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro Nazionale Aiuti, è tenuto a effettuare le verifiche propedeutiche alla concessione di aiuti *de minimis*.

Il Registro, con riferimento ai dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto individuale, genera, oltre alla visura aiuti descritta nel precedente paragrafo, anche la visura *de minimis*.

La visura *de minimis*, necessaria in fase istruttoria per verificare la dichiarazione di atto notorio prodotta dal potenziale beneficiario, consente di richiedere al Registro, ai sensi del Regolamento, dati e informazioni relativi agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* SIEG, concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso alla data dell'estrazione con riferimento a un soggetto beneficiario, a livello di impresa unica come identificabile dalle informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio e, ove presenti, dalle informazioni raccolte dal Soggetto concedente. In particolare sono indicati l'importo, la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione della quale l'aiuto è stato concesso. La visura fornisce anche l'indicazione degli aiuti *de minimis* nei settori agricoltura e pesca, così come risultanti dai registri SIAN e SIPA sulla base dei criteri di integrazione e interoperabilità.

Il servizio determina, inoltre, sulla base degli aiuti registrati, l'importo concedibile di un aiuto *de minimis* per l'impresa Unica, come identificabile dalle informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio e, ove presenti, dalle informazioni raccolte e inserite dal Soggetto concedente in fase di richiesta della Visura (tali informazioni sono desumibili da quanto dichiarato dal potenziale beneficiario sulla dichiarazione *de minimis* resa in fase di presentazione della domanda di sostegno). Nel caso in cui la visura RNA restituisca un esito di nd (= non disponibile per mancato collegamento con i rispettivi Registri SIAN e SIPA), è necessario verificare nei Registri SIAN e SIPA eventuali ulteriori aiuti concessi.

Per effetto dell'adeguamento del Registro alle disposizioni in materia di cumulo degli aiuti introdotte dalla Comunicazione sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato COVID-19» anche la Visura Aiuti *De minimis* è stata modificata, nello specifico, riporta nel dettaglio degli Aiuti, per ciascuna componente di aiuto ulteriori informazioni di dettaglio quali il Regolamento, l'importo nominale e l'intensità (in caso di valorizzazione percentuale dell'intensità massima in fase di creazione della misura).

In esito alla Visura aiuti *de minimis*, il Registro rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, il "codice concessione RNA-COR" qualora l'importo dell'aiuto individuale in corso di registrazione è pari o inferiore all'importo dell'aiuto concedibile sulla base della visura stessa. In caso contrario, il sistema non rilascia il predetto codice e non consente la registrazione dell'aiuto individuale. Qualora il superamento dell'importo concedibile sia basato su informazioni rese disponibili dai registri SIAN, SIPA o dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, l'RNA può rilasciare il "codice concessione RNA-COR", previa reiterazione della richiesta del Soggetto concedente che ne assume la piena responsabilità.

Relativamente alla concessione di aiuti *de minimis*, a decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del massimale relativo agli aiuti *de minimis* già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti.

Il 13 dicembre 2023 la Commissione Europea ha adottato i Regolamenti *de minimis* (UE) 2023/2831 e 2023/2832(SIEG) entrati in vigore dal 1° gennaio 2024. I regolamenti prevedono l'aumento dei massimali degli aiuti concessi da uno Stato membro a un'impresa unica nell'arco di tre anni, modificando quindi anche la modalità di calcolo del triennio ai fini della verifica del cumulo. Il servizio di richiesta "Visura Aiuti *de minimis*" è adeguato al fine di consentire la verifica del rischio di cumulo nel rispetto delle novità introdotte dalla normativa comunitaria per gli aiuti concessi su questi nuovi regolamenti a partire dalla loro data di entrata in vigore. Si specifica che tutte le visure generate in fase di registrazione di un Aiuto, inoltre, non sono comprensive dell'Aiuto oggetto di registrazione.

Ai sensi del nuovo Regolamento (UE) N. 2831/23, è stato introdotto un nuovo metodo di calcolo del cumulo del triennio precedente, prevedendo, infatti, che: "Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti".

6.6 Riferimenti utili

Ai fini dell'utilizzo del RNA, occorre fare riferimento al manuale "Registro Nazionale Aiuti - Guida tecnica all'utilizzo del sistema" con i relativi allegati, disponibile nella sezione Supporto documentale del sito <https://www.rna.gov.it> e che si allega alle presenti disposizioni. Per richiedere chiarimenti e/o supporto sull'utilizzo del Registro è possibile contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo e-mail: ma.supporto@mise.gov.it.

È utile consultare anche le FAQ sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato disponibili sul medesimo sito.

7. Il Registro degli aiuti SIAN

Il registro SIAN contiene le informazioni relative ai regimi di aiuti, aiuti ad hoc e aiuti individuali nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali ex art. 6 del decreto n. 115 del 31 maggio 2017. Tali informazioni sono rese disponibili al RNA attraverso criteri di integrazione e interoperabilità stabiliti con specifico protocollo di comunicazione tra MIMIT e MASAF le verifiche propedeutiche alle concessioni degli aiuti individuali da inserire nel Registro Aiuti di Stato SIAN possono essere effettuate direttamente sul SIAN, data la piena operabilità esistente.

Il **Catalogo** è la sezione del Registro SIAN dove vengono inserite le informazioni sul regime di aiuti COVID e gli relativi al TF-UCRAINA.

Il Catalogo è una sezione oggi dedicata alla gestione di Misure emergenziali; pertanto, è una sezione che sarà dismessa quando non saranno operative le Misure di emergenza, che hanno, fino ad ora, trovato la loro allocazione gestionale sul cruscotto SIAN.

Le basi giuridiche di entrambi i regimi sono costituite da Decisioni/regolamenti comunitari ("Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01 e Quadro Temporaneo di crisi). In fase di registrazione da parte dell'AR e/o del Referente dell'Autorità responsabile, si è proceduto con la creazione di una "Misura attuativa" (base giuridica regionale di recepimento ed attuazione della Normativa comunitaria), che riepiloga tutti gli elementi identificati del nuovo aiuto (DGR, ATTO DIRIGENZIALE, Importo di budget stanziato, durata, tipologia di aiuti-de minimis, esentato o notificato, ed altre informazioni di dettaglio).

Il Registro è la sezione che evidenzia i benefici ovvero sia le concessioni percepite da un beneficiario in riferimento

a un aiuto censito nel Catalogo, aiuti COVID e/o relativi al TF-UCRAINA.

Per accedere al registro SIAN aiuti di Stato è necessario essere utenti SIAN e avere l'autorizzazione all'accesso dei due applicativi. Per le modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti si può fare riferimento alle Linee guida del Ministero.

Le altre misure, che non abbiano come base giuridica, AIUTI COVID E/O TF-UCRAINA, vengono gestite sull'applicativo Gestione Misure/Concessioni, in vigore dal 2020.

La prima fase che caratterizza l'istituzione di un Regime è la registrazione della Misura; nella schermata relativa, devono essere inserite tutte le informazioni e gli elementi identificati che riguardano la nuova Misura (DGR, ATTO DIRIGENZIALE, Importo di budget stanziato, durata, tipologia di aiuti-de minimis, esentato o notificato, ed altre informazioni di dettaglio).

Al termine delle operazioni di registrazione della nuova Misura, il sistema rielabora tutte le informazioni e restituisce una scheda di dettaglio (scheda misura), in cui si possono trovare tutte le informazioni caricate che caratterizzano la Misura inserita e, soprattutto, il CAR della Misura stessa, che va riproposto negli atti di concessione nonché in tutte le comunicazioni che riguardano la Misura stessa.

Nella fase successiva alla registrazione della Misura, occorre procedere con la registrazione delle concessioni, dopo aver preliminarmente provveduto alla estrapolazione delle misure specifiche, in base alla tipologia di aiuto (de minimis, notificato, esentato); l'inserimento della concessione presuppone la ricerca del CAR Misura, nel quale confluiranno tutte le concessioni relative a ciascun beneficiario.

Nella fase di registrazione degli aiuti individuali, è altrettanto importante completare la fase di registrazione dell'aiuto, inserendo il dato delle erogazioni complessivamente effettuate; questo ulteriore passaggio si rende necessario per individuare eventuali "economie di contributo pubblico", derivanti dalla differenza tra importo inizialmente concesso e quello complessivamente erogato. L'eventuale differenza andrà registrata come variazione dell'importo concesso, in modo da ottenere la coincidenza tra importo ammesso ed importo erogato.

7.1 Profilatura dei soggetti coinvolti nelle attività del Registro aiuti SIAN

I soggetti interessati dalle attività sul Registro SIAN sono indicati nella successiva tabella nella quale sono indicate altresì le rispettive funzioni con il distinguo fra le misure di aiuto in ambito CSR e fuori CSR.

Tabella C - Organigramma ruoli registro aiuti

Ruolo utente SIAN	Funzioni	Figura individuata
Autorità responsabile	Registrazione delle informazioni relative al Direttore di regime di aiuto, aiuto ad hoc nel Catalogo	Direttore di Dipartimento
Referente Autorità responsabile	Supporto dell'Autorità responsabile nella registrazione della misura di aiuto / aiuto ad hoc nel Catalogo SIAN, a seguito di apposita richiesta da parte Soggetto concedente	PO Controllo di gestione e Aiuti di Stato

Soggetto concedente	Adozione della norma istitutiva del regime di aiuto, dei relativi atti attuativi, concessione degli aiuti individuali, verifiche propedeutiche, mediante consultazione del RNA e inserimento nel Registro delle concessioni	AdG, Dirigente di Sezione, GAL, ARA e altri OI
Inserimento nel Registro dei pagamenti relativi alla misura censita nel Catalogo	Inserimento nel Registro dei pagamenti relativi alla misura censita	È il funzionario istruttore che inserisce il pagamento

7.2 Registrazione della misura sul Registro aiuti SIAN

La registrazione della misura è effettuata ad opera dell'Autorità responsabile nella sezione: MISURE E CONCESSIONI, come evidenziato nella schermata che segue.



Una volta convalidata la misura di aiuto nella sezione Misura, è possibile effettuare le registrazioni delle concessioni nella sezione Registro, richiamando il numero del SIAN-CAR della Misura, assegnato a seguito della procedura di validazione.

7.2.1 Registrazione degli aiuti individuali in caso di regimi di aiuto notificati o esenti

Il Soggetto concedente, prima della registrazione della concessione dell'aiuto individuale, effettua sul RNA due visure propedeutiche alla stessa concessione:

- la Visura aiuti che identifica, con riferimento ad un periodo massimo di 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato concessi ad un soggetto identificato tramite codice fiscale;

- la Visura Deggendorf che contiene le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero.

Le modalità di richiesta e utilizzo delle visure sono quelle stabilite per il RNA.

A esito positivo delle visure si può procedere all'inserimento nel registro SIAN, da parte del Soggetto concedente, dell'aiuto individuale prima del provvedimento di concessione che, a norma del DM 115/17, dovrà riportare l'esplicita indicazione del codice univoco interno della concessione SIAN-COR, il SIAN CAR, i codici delle due visure «aiuti» e «Deggendorf» (VERCOR) rilasciati dal RNA nel momento precedente la concessione stessa. Nel caso in cui RNA restituisca un esito di nd = non disponibile per mancato collegamento con i rispettivi Registri SIAN e SIPA, va inserita una specifica attestazione di consultazione del registro SIAN conservando agli atti la stampa della stessa. La mancata tracciatura dei suddetti codici e interrogazioni rende l'atto di concessione privo di efficacia giuridica oltre a comportare la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione degli aiuti (Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i e art. 17 del Regolamento approvato con DM 115/17).

Il Soggetto erogante, consultando il RNA, effettua la verifica Deggendorf propedeuticamente alle erogazioni e registra le successive erogazioni relative all'aiuto individuale nella Sezione Gestione Registro del SIAN.

I provvedimenti di erogazione degli aiuti devono contenere l'esplicita indicazione del codice della "Visura Deggendorf" VERCOR rilasciato dal RNA.

7.2.2 Registrazione degli aiuti individuali in caso di regimi di aiuto *de minimis*

Il Soggetto concedente, prima della registrazione della concessione dell'aiuto individuale, effettua sul RNA due visure propedeutiche alla stessa concessione:

- la Visura aiuti che identifica, con riferimento ad un periodo massimo di 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato concessi ad un soggetto identificato tramite codice fiscale;
- la Visura aiuti *de minimis* che identifica gli aiuti *de minimis* concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso del soggetto beneficiario.

Le modalità di richiesta e utilizzo delle visure sono quelle stabilite per il RNA.

A seguito di esito positivo delle due visure, il Soggetto concedente procede alla registrazione della concessione relativa all'aiuto individuale nella Sezione Gestione Registro del SIAN, associando il beneficiario all'aiuto inserito in Catalogo. Con tale registrazione viene rilasciato il "Codice Univoco Interno della concessione".

I provvedimenti di concessione degli aiuti devono contenere l'esplicita indicazione del "codice univoco interno della concessione" e i codici delle due visure "Visura aiuti" e "Visura aiuti *de minimis* VERCOR" rilasciati dal RNA.

Il Soggetto erogante registra le successive erogazioni relative all'aiuto individuale nella Sezione Gestione Registro del SIAN.

7.3 Adempimenti successivi alla concessione

Successivamente al provvedimento di concessione, si procede a inserire nel Registro SIAN l'importo definitivo concesso e le altre informazioni relative alla concessione tra cui, in particolare, la data del provvedimento di concessione. Tale perfezionamento (perfezionamento della concessione) deve avvenire entro 20 giorni dall'avvenuto ottenimento del SIAN-COR, allo scadere dei quali il codice COR decade e l'inserimento della concessione viene annullato.

Come per il RNA, anche per il Registro aiuti SIAN, vale l'obbligo di registrare le variazioni che interessano gli aiuti

concessi⁶.

Specificatamente:

- a) eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso (varianti). L'importo della concessione deve essere rideterminato e il nuovo importo inserito tramite la funzione Modifica Registro - Inserisci Concessione Rideterminata. A questa nuova concessione il sistema attribuisce un nuovo codice identificativo (SIAN- CoVar).
- b) eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso a un altro soggetto giuridico. Questa evenienza va gestita:
 - se non sono intervenuti pagamenti o se gli stessi sono stati interamente restituiti dal beneficiario uscente con l'eliminazione della concessione e il reinserimento a carico del nuovo beneficiario;
 - se sono intervenuti pagamenti a carico del beneficiario uscente e lo stesso non è tenuto alla restituzione con l'inserimento di una nuova concessione per l'importo residuo a carico del beneficiario subentrante;
- c) a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso/erogato (differenza tra erogato totale a saldo e totale concesso). Al momento della convalida definitiva della concessione il sistema verifica la congruenza fra l'importo concesso e il totale degli importi erogati.

Tutte queste fattispecie vanno gestite tempestivamente al loro verificarsi come stabilito dall'art. 9 del DM 115/17 comma 6 a cura del soggetto concedente.

7.4 Riferimenti utili

Le Linee guida sull'utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN sono disponibili sul sito <https://www.politicheagricole.it>. Per richiedere chiarimenti e/o supporto sull'utilizzo del Registro è possibile contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo e-mail: aiutidistato@sin.it.

8. Il Registro aiuti SIPA

Le informazioni relative alle misure di aiuto nell'ambito dei settori della pesca e dell'acquacoltura sono implementate nel Registro SIPA. Tali informazioni sono rese disponibili al SIAN attraverso criteri di integrazione e interoperabilità.

L'articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/1139 "FEAMPA" stabilisce che le norme sugli aiuti di Stato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri che rispettano le norme del FEAMP e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

Nella Tabella sottostante sono indicati gli aiuti di stato di pertinenza del registro aiuti SIPA.

⁶ Regolamento n. 115/17 art. 9 punto 6.

Tabella D - Basi giuridiche di competenza del Registro aiuti SIPA

REGISTRO AIUTI SIPA			
SIPA	MASAF	Aiuti nei settori pesca e acquacoltura	<p>Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2023/C 107/01)</p> <p>Regolamento (UE) 2022/2473 di esenzione nel settore della produzione/ trasformazione/ commercializzazione prodotti della pesca e dell'acquacoltura</p> <p>Regolamento (UE) n. 717/2014 <i>de minimis</i> settore pesca</p> <p>Regolamento (UE) n. 2391 del 04/10/2023 <i>de minimis</i> settore pesca</p>

9. La gestione degli aiuti di stato nell'ambito del CSR PUGLIA 2023-2027

In linea generale, le norme regolamentari sugli aiuti di Stato si applicano anche agli aiuti concessi nell'ambito delle misure di sviluppo rurale, come stabilisce l'art. 145, par. 1, del Regolamento (UE) 2022/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR. Tuttavia, il par. 2 del citato art. 145 introduce una deroga secondo cui le disposizioni in materia di aiuti di Stato non si applicano agli interventi realizzati in conformità al Regolamento (UE) 2022/2115 rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE e ai pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo per interventi di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno unionale e che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 citato. Pertanto, per tutte le operazioni che riguardano prodotti rientranti nell'Allegato I del TFUE attuati nell'ambito del CSR, le norme sugli aiuti di Stato non si applicano.

Per rendere più chiara la demarcazione dinanzi espressa, si riportano i seguenti esempi: i) agli investimenti per la costruzione di una stalla non si applicano le regole di aiuti di stato che, viceversa, si applicano alla costruzione di un edificio per agriturismo; ii) gli investimenti per la produzione di energia destinata all'autoconsumo aziendale dell'azienda agricola non sono considerati aiuti di stato nel CS perché funzionali alla produzione primaria, mentre gli investimenti per la vendita di energia sono considerati aiuti di stato per cui devono essere applicate le regole degli aiuti di stato. Si sottolinea che gli interventi fuori Allegato I (art. 42 del TFUE) sono possibili ma alle condizioni stabilite dalle regole degli aiuti di stato per i casi di specie.

Lo schema seguente illustra in maniera sintetica l'applicazione delle regole degli aiuti di Stato agli interventi nell'ambito del CSR.



Schema 1 – applicazione regole aiuti di Stato nel CSR

Le misure del CSR che configurano aiuti di Stato devono pertanto essere attuate nel rispetto delle norme vigenti in materia.

In particolare, si applicano le seguenti basi giuridiche UE:

- Comunicazione della Commissione Europea Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali” (2022/C 485/01) "Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali";
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss. mm. ii. che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U. dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal Reg. (UE) n. 1237 del 23/07/2021
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti *de minimis*, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

9.1 Le misure del CSR Puglia 2023-2027 da registrare sul RNA

Il controllo e la trasparenza degli aiuti di Stato sono temi centrali della politica comunitaria.

Il Piano di Azione nel settore degli Aiuti di Stato della Commissione, nato per il soddisfacimento delle condizionalità ex ante generali per l’utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento europeo (SIE), prevede che siano adottati una serie di dispositivi finalizzati a garantire la corretta applicazione delle norme dell’Unione in tema di aiuti di Stato. In questo contesto si inserisce il “Registro Nazionale degli Aiuti - (RNA)” istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAl), dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015. Nell’ambito del CSR Puglia 2023-2027, come innanzi specificato, è obbligatorio il rispetto delle regole sugli aiuti Stato per tutti gli interventi cofinanziati che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE. Ogni scheda di intervento del CSR contiene le informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato e il tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Qualora si verifichi una variazione delle informazioni di un bando precedentemente inserite, è necessario provvedere tempestivamente all'aggiornamento del bando.

In caso di proroga di un bando è possibile modificare le date in un secondo momento operando su RNA. Questo consentirà di modificare la data sia su RNA sia su incentivi.gov.it.

Release 1.1



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

[Allegato 2](#)

Cifra Id proposta: 001/DIR/2024/00028

[Organizzazione del Dipartimento nella gestione degli aiuti di stato](#)

Per l'attuazione degli adempimenti in materia di aiuti di Stato e per l'utilizzo del sistema di notifica alla commissione europea (SANI) e dei registri RNA/SIAN/SIPA il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale ha disposto, per ruolo, l'assegnazione delle funzioni specifiche e l'individuazione delle figure di competenza come da organigramma rappresentato nella tabella sottostante.

Tabella E - Organigramma delle funzioni e delle figure nella gestione degli Aiuti di Stato

Ruolo	Funzioni	Figura interna o esterna al Dipartimento
Autorità Responsabile Aiuti di Stato (AR)	<p>Notifica alla Commissione Europea i regimi di aiuto o di aiuto ad hoc su SANI a seguito di apposita richiesta da parte del Soggetto Responsabile dell'intervento</p> <p>Comunica alla Commissione i regimi di aiuto in esenzione tramite SANI a seguito di apposita richiesta da parte del Soggetto Responsabile dell'intervento</p> <p>Registra i regimi di aiuto o di aiuto ad hoc su RNA, SIAN e SIPA sulla base delle informazioni ricevute dal SR</p> <p>Su indicazione del SR abilita il SC e i relativi utenti alla gestione delle singole misure e degli aiuti individuali</p>	Direttore di Dipartimento
Referente dell'Autorità responsabile (RAR)	<p>Assume, ai sensi dell'art. 9 delle linee guida adottate con DGR Puglia n. 1568 del 3/10/2017, la responsabilità di referente per il Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale del <i>distinct body</i> regionale istituito con DGR n. 329 del 14/03/2017</p> <p>Supporta il SR in sede di individuazione e definizione del Regime di Aiuto</p> <p>Coadiuvava l'AR nella richiesta di notifica dei regimi di aiuto e nella comunicazione di esenzione alla Commissione Europea tramite SANI</p> <p>Trasmette al SR il numero di esenzione o notifica ricevuto</p>	Funzionario incaricato

Ruolo	Funzioni	Figura interna o esterna al Dipartimento
	<p>dalla Commissione Europea</p> <p>Coadiuvava l'AR nella registrazione della misura di aiuto o di aiuto ad hoc su RNA, SIAN e SIPA e nella abilitazione del SC e dei relativi utenti alla gestione delle singole misure e degli aiuti individuali</p>	
<p>Soggetto Responsabile dell'intervento (SR)</p>	<p>È il soggetto cui compete la gestione dell'aiuto.</p> <p>Per interventi istituiti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR trasferisce all'AR e al RAR la figura del SR coincide con il dirigente dell'attuazione delle relative misure</p> <p>Valuta le proposte di istituzione di un regime di aiuto a livello di proposte di Legge regionale o Deliberazione di Giunta Regionale anche con supporto della PO Controllo di Gestione a Aiuti di Stato</p> <p>Predisporre e adotta la determinazione dirigenziale o la proposta di delibera che istituisce il regime di aiuto</p> <p>Fornisce all'AR e al RAR le informazioni necessarie per la registrazione della misura di aiuto, quali: settori economici interessati, stanziamento finanziario, eventuale cofinanziamento, obiettivo dell'aiuto, tipologie di costi ammissibili. In particolare, trasmette il provvedimento che istituisce l'aiuto ai fini della registrazione sui registri (RNA/SIAN/SIPA)</p> <p>Dopo aver ricevuto il codice di notifica o esenzione inserisce le informazioni dell'aiuto sulla piattaforma nazionale "incentivi.gov"</p> <p>Comunica all'AR e al RAR i dati necessari all'abilitazione delle figure di SC, in relazione alla gestione delle misure nell'ambito delle procedure attuative (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e-mail, telefono ufficio)</p> <p>È responsabile del perfezionamento della registrazione delle Misure di aiuto associando l'interventi attuativi alla misura istituita e convalidata sul registro di competenza</p>	<p>Dirigente di Sezione del Dipartimento</p>
<p>Referente del Soggetto Responsabile (RSR)</p>	<p>Supporta il SR nell'adempimento delle funzioni a lui attribuite nell'ambito della normativa degli Aiuti di Stato.</p>	<p>Personale interno all'ufficio della Sezione</p>
<p>UFFICIO GESTORE DELL'INTERVENTO (UG)</p>	<p>Ufficio che si occupa dell'attuazione dell'intervento ed è composto dal SC e dagli utenti (compilatore/scrittore, lettore e validatore, laddove richiesto)</p> <p>Possono costituire UG chiamati ad attuare interventi le</p>	

Ruolo	Funzioni	Figura interna o esterna al Dipartimento
	Sezioni del Dipartimento ma anche soggetti interni allo stesso (es, GAL) e soggetti esterni (es., Unioncamere).	
Soggetto Concedente (SC)	<p>Costituisce l'amministratore dell'UG nell'ambito di RNA, SIAN e SIPA curando che vengano fatte le verifiche propedeutiche alle concessioni, completata la registrazione degli aiuti individuali concessi ed effettivamente erogati</p> <p>Nell'ambito degli interventi dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR la competenza in merito alla registrazione delle erogazioni spetta all'Organismo Pagatore AGEA</p> <p>Laddove non coincidente con il SR, comunica allo stesso i dati necessari all'abilitazione degli utenti dell'UG comunicando i dati personali di ciascuno (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e-mail, telefono ufficio)</p>	Dirigente di Sezione del Dipartimento o Responsabile dell'UG Interno/esterno
Utenti scrittori (US)	<p>In fase istruttoria di un'istanza di aiuto richiede al RNA le visure (Visura aiuti, Visure aiuti <i>de minimis</i>, e Visura Deggendorf) propedeutiche alle concessioni</p> <p>Coadiuvava il SC nella fase di registrazione degli aiuti per le misure nei registri di competenza. Registra gli aiuti individuali concessi e registra le effettive erogazioni</p>	Personale interno all'UG
Utente Lettore (UL)	<p>Accede, in sola lettura, a tutte le misure nonché agli aiuti individuali</p> <p>Può effettuare visure e verifiche sui beneficiari e aiuti individuali</p>	Personale interno all'UG